



Città di Oria

Regolamento Comunale di Disciplina dei Passi Carrabili

Titolo I Norme Generali

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina, nel territorio comunale di Oria, la realizzazione / modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali alle stesse, conformemente alle disposizioni del vigente Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285) e del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione (DPR 16.12.1992 n.495) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Le disposizioni del presente Regolamento debbono osservarsi congiuntamente a quelle del Regolamento Edilizio del Comune di Oria e delle altre norme vigenti in materia.

Art. 3

Per “passo carrabile” si intende l’accesso dalla via pubblica ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento od alla circolazione dei veicoli (art.3 c.1 n.37 ed art.22 cc.1 e 2 CdS e art.44 Reg.CdS).

Per “suolo pubblico” si intende lo spazio demaniale e lo spazio di proprietà privata soggetto a servitù di godimento pubblico o di pubblico passaggio.

Titolo II Classificazione delle Strade Comunali

Art. 4

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione, modificazione e regolamentazione dei passi carrabili, tenuto conto della terminologia adottata nel nuovo C.d.S., si fa riferimento alla planimetria costituente il Piano Urbano del Traffico nel quale la rete viaria comunale è stata distinta come segue:

- 1) Rete Viaria Principale, strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine laterali riservate per la sosta e marciapiedi, destinata allo scorrimento principale veicolare;
- 2) Rete Viaria Secondaria, strada ad unica carreggiata ed unica corsia, con banchina laterale riservata per la sosta e marciapiedi, destinata al transito veicolare da e verso la Rete Viaria Principale;

- 3) Rete Viaria Secondaria, con limite di velocità a 30 Km/h, strada ad unica carreggiata e corsia, con banchina su di un lato riservata per la sosta, destinata al transito veicolare in zone residenziali.

Titolo III
Realizzazione dei Passi Carrabili
Art.5

Senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore Vigilanza, non possono essere realizzati nuovi accessi e diramazioni dalle strade comunali ai fondi od ai fabbricati ad esse laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso privato (art.22 c.1 CdS).

La realizzazione/modificazione dei passi carrai deve essere eseguita nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti (art.46 c.1 Reg. CdS) ed in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.

La modificazione del passo carraio consistente nel solo adeguamento alla larghezza minima prevista nel seguente art.6 al punto B (m.2.50), richiede la sola presentazione della DIA.

I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono autorizzati nel caso in cui siano previsti nei rispettivi permessi di costruzione, fermo restando il pagamento degli oneri dovuti per il rilascio del relativo cartello segnaletico.

Art. 6

I passi carrabili devono essere realizzati osservando le seguenti condizioni (ex art.46 c.2 Reg. CdS):

- a) devono essere distanti dalle intersezioni almeno ml.12 o, altrimenti, devono essere visibili da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada su cui sono collocati;
- b) devono consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
- c) devono consentire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale alla viabilità comunale.

I passi carrai devono essere realizzati con apertura d'accesso dal suolo pubblico di dimensione compresa da un limite minimo di m. 2,50 (possono essere concesse deroghe per misure inferiori in casi particolari, previo parere del Comando di P.M.) ad un limite massimo di m 12,00.

Limitatamente ai passi carrai posti a servizio di immobili, ovvero di aree destinate ad insediamenti produttivi, possono essere autorizzate, senza l'obbligo di suddivisione in settori, dimensioni superiori ai m. 12,00.

Nel caso in cui l'accesso debba essere realizzato con manufatti (es.: scivolo, raccordo, ecc.) che modifichino la sede stradale, l'intervento dev'essere autorizzato specificamente dall'UTC, circa la corretta realizzazione dello stesso, stabilendo altresì le necessarie prescrizioni tecniche per la sua realizzazione.

La richiesta dovrà presentarsi al Comando P.M., su stampati predisposti, che provvederà alle ulteriori incombenze interne.

Titolo IV

Autorizzazione – Regolarizzazione dei Passi Carrabili
Art. 7

Nel territorio del Comune di Oria tutti i passi carrabili che si immettono su strade comunali devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione rilasciata dal Comando P.M., in conformità alle prescrizioni previste nel presente Regolamento (ex art. 22 c.3 C.d.S.).

Art. 8

L'autorizzazione / Regolamentazione dell'accesso carrabile avviene attraverso la seguente procedura ed alle seguenti condizioni:

a) presentazione di apposita domanda (ex art.7 u.c.), in carta semplice, corredata da planimetria in adeguata scala dell'accesso all'immobile da adibire a passo carrabile, attestante i seguenti elementi:

- 1) luce del passo carraio;
- 2) documentazione fotografica del passo carraio, nel caso di regolarizzazione di passo carraio già esistente, o del luogo dell'intervento;
- 3) distanza del passo carraio dalla più vicina intersezione;
- 4) distanza del passo carraio dalla più vicina curva, se esistente entro ml 100;
- 5) esistenza, o meno, di manufatti su suolo pubblico (es. marciapiede, scivolo, tombinamento, ecc.);
- 6) destinazione del passo carraio (a servizio di civile abitazione o di impianti produttivi o di struttura pubblica);
- 7) titolo di godimento dell'immobile a cui è asservito il passo carraio. In caso quest'ultimo sia diverso dalla proprietà o usufrutto, l'istanza dovrà essere presentata dal proprietario;
- 8) l'esistenza o meno dell'arretamento ovvero del sistema di apertura automatizzata;
- 9) eventuali altri elaborati o particolari che si riterranno opportuni al fine di una più corretta istruzione della pratica;
- 10) eventuale richiesta motivata di deroga alla distanza minima prevista dall'art. 46 del D.P.R. n.495 del 16.12.1992 e successive integrazioni e modificazioni;

b) attestazione dei versamenti dovuti per le spese di sopralluogo ed istruttoria, il cui ammontare sarà stabilito con deliberazione della Giunta Comunale, ed aggiornato biennialmente, unitamente all'importo di eventuale cauzione da richiedersi al concessionario. Il versamento relativo ai costi del cartello segnaletico dovrà essere effettuato entro 15 giorni dalla comunicazione di autorizzabilità del richiesto passo carrabile e la ricevuta dovrà consegnarsi al Comando PM, a pena di decadenza, nei successivi 15 giorni, per il completamento dell'iter istruttorio.

La presentazione delle documentazioni relative alla realizzazione dell'accesso, nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche vigenti ed alla eventuale regolarizzazione, avverrà presso il Comando di P.M. che curerà l'intero iter teso ad ottenere i nulla osta dai competenti uffici comunali cointeressati; in particolare, per i passi carrabili asserviti da manufatti o necessitanti modifiche del piano stradale adibiti a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata (solo per i nuovi passi carrabili), dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione dal competente UTC.

Il responsabile del procedimento, nominato nell'ambito del Comando di P.M., curerà l'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla ricezione dell'attestato di pagamento dei costi del cartello segnaletico, compiendo le attività ed avvalendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. Lo stesso responsabile potrà effettuare sopralluoghi congiuntamente ai tecnici dell'U.T.C..

La consegna del relativo segnale di passo carraio sarà effettuata da parte del competente Ufficio Tributi, previo rilascio dell'autorizzazione da parte del Comando di P.M., entro il termine perentorio di gg.40 dalla presentazione della domanda, salvo richiesta di documentazione integrativa nel qual caso il termine di 40 giorni decorrerà dalla consegna della medesima. Quest'ultimo comunicherà all'Ufficio Tributi i dati necessari per la liquidazione della relativa tassa. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di mantenere in perfetta efficienza il segnale stradale e la sagoma limite del passo carraio, al fine di permettere, agli utenti stradali, di individuare la zona interessata dal divieto di sosta, in modo chiaro ed inequivocabile.

Inoltre, il titolare dell'autorizzazione deve comunicare al Comando P.M.: qualsiasi modificazione della struttura e/o dimensioni dell'accesso stesso ovvero qualsiasi variazione nella titolarità o nella

destinazione d'uso dell'immobile asservito dal passo carraio; qualsiasi danneggiamento, smarrimento o patito furto del cartello segnaletico. In tale ultima ipotesi, dovrà anche essere prodotta copia della denuncia di smarrimento o furto, presentata presso le competenti Autorità di Polizia.

Lo stesso titolare dell'autorizzazione dovrà restituire, all'Ufficio Tributi, il cartello segnaletico numerato di passo carraio, in caso di cessazione dell'autorizzazione stessa, per rinuncia del medesimo titolare o su disposizione della competente Autorità. In tale contesto il titolare del diritto cessato dovrà, a proprio spese, rimettere in pristino il marciapiedi nel caso lo stesso fosse stato oggetto di intervento per la fruizione del diritto medesimo.

Art. 9

Il provvedimento di autorizzazione del passo carrabile deve in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, nonché la durata dell'autorizzazione.

Art.10

In deroga alle condizioni di cui all'art.7, nel caso in cui il passo carrabile di nuova realizzazione debba essere collocato al servizio di un immobile avente destinazione d'uso di attività artigianale, commerciale, industriale o di altra attività che comporti un notevole flusso di veicoli, ovvero l'accesso di veicoli di grandi dimensioni, le suddette misure dimensionali e di distanza dalle intersezioni, devono essere ampliate in relazione al caso specifico e, comunque, in maniera tale da garantire la circolazione veicolare e pedonale.

Art. 11

Diniego dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla realizzazione di un passo carrabile può essere negata quando comporti pregiudizio alla sicurezza ed alla fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di interesse pubblico.

Art. 12

Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile ha la durata di anni 25, sempre che permangano i requisiti di conformità al presente Regolamento, e sue modifiche ed integrazioni, e non vengano apportate variazioni al passo carrabile.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile relativo al passo carrabile e non venga inoltrata istanza di subentro dal nuovo proprietario entro 60 giorni dall'avvenuto trasferimento di proprietà.

Il Comune potrà, in ogni momento, con provvedimento motivato procedere alla revoca dell'autorizzazione in questione nei casi previsti dal successivo articolo.

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 15 giorni e un provvedimento motivato, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata, **senza alcun diritto di restituzione del canone già versato**, nei seguenti casi:

- a. per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente Regolamento;
- b. per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 giorni dalla data di scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento. In ogni caso il Concessionario è tenuto al pagamento di 1/12 del canone annuo per ogni mese precedente la data della revoca.

Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di due anni, due delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 14

Il Concessionario può avanzare istanza di rinuncia dell'autorizzazione al Comune almeno 40 giorni prima della scadenza annuale. Ove non vi sia espressa rinuncia alla stessa, il Concessionario è tenuto al pagamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 15

Il titolare del passo carrabile dovrà, nei tempi e con le modalità stabilite nel Regolamento Comunale TOSAP, versare annualmente al Comune la tassa relativa allo stesso, stabilita annualmente dagli Organi Comunali.

Art. 16

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della pubblica amministrazione, gli uffici giudiziari e le sedi delle forze dell'ordine.

Art. 17

Sanzioni

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dagli artt.22, 26 e 27 del Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione

Norma Transitoria

Art. 18

Entro mesi sei dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i titolari di passi carrabili difformi dalle prescrizioni di cui sopra o abusivi dovranno regolarizzare gli stessi secondo le norme tecniche e giuridiche qui previste e tributarie di cui al vigente Regolamento TOSAP.

Norma Finale

Art. 19

All'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le eventuali norme previgenti ed in contrasto col medesimo argomento dello stesso.